

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI

Ente Pubblico Economico

Legge 5.10.1991 n° 317

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N° 119 DEL 28-09-2023

OGGETTO: Reclamo ex art. 1, comma 58, L. 92/2012 proposto dal [REDACTED] avverso la sentenza n. 1296/2023 del Tribunale di Bari. Affidamento incarico legale.

L'anno duemilaventitre, il giorno 28 del mese di SETTEMBRE nella sede del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari,

IL PRESIDENTE

sulla base dell'istruttoria compiuta dall'avv. Valentina Monterisi del Servizio Affari Generali e del Contenzioso in relazione alla presente deliberazione ad oggetto: "Reclamo ex art. 1, comma 58, L. 92/2012 proposto dal Dott. [REDACTED] avverso la sentenza n. 1296/2023 del Tribunale di Bari. Affidamento incarico legale.", riferisce quanto segue:

- ❖ con deliberazione del CdA del 03.09.2018 n. 106 è stato affidato al Prof. Avv. [REDACTED] l'incarico di costituirsi e resistere nel giudizio proposto dal dott. [REDACTED] innanzi al Tribunale di Bari - Sezione Lavoro che testualmente concludeva:
 - *accertare e dichiarare la nullità del licenziamento disciplinare del 01.12.2017, attesa la natura ritorsiva dello stesso nonché la radicale infondatezza/insussistenza degli addebiti disciplinari contestati in maniera tardiva, comunque idonei ad integrare una giusta causa ex art. 2119 c.c.;*
 - *per l'effetto, annullare il licenziamento e condannare il Consorzio alla reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari ad € 4.835,68 dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegra - con annesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali - in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla data della maturazione sino al soddisfo;*
 - *in via graduata, accertata la mancanza di giusta causa per insussistenza del fatto contestato ovvero ritenuta la sproporzionalità della sanzione espulsiva adottata, annullare il licenziamento e condannare il Consorzio alla reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari ad € 4.835,68 dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegra - con annesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali - in ogni caso in misura non superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla data della maturazione sino al soddisfo;*
 - *in via ulteriormente graduata, nell'ipotesi in cui accerti che non ricorrono gli estremi della giusta causa adottati dal datore di lavoro, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla data della maturazione sino al soddisfo;*
 - *condannare il Consorzio al pagamento delle spese di giudizio.*
- ❖ con nota prot. n. 119 del 09.01.2020, l'avv. [REDACTED] ha comunicato che, con decreto del 23.12.2019, il Giudice del Lavoro di Bari ha rigettato il ricorso proposto dal dott. Morea avverso il licenziamento comminato dal Consorzio in data 01.02.2017, condannando l'ex dipendente al pagamento delle spese legali nella misura di € 4.500,00 oltre accessori;

- ❖ in data 13.02.2020 è stato notificato a questo Ente ricorso in opposizione ex art. 1 comma 51, Legge n. 92/2012 innanzi al Tribunale di Bari - Sezione Lavoro avverso il decreto di rigetto n. 57566/2019 del 23.12.2019 promosso dal [REDACTED]
- ❖ con deliberazione presidenziale n. 46/2020 è stato affidato allo stesso [REDACTED] l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente anche in questa ulteriore fase di giudizio;
- ❖ con nota prot. n. 5330 del 30.06.2023, [REDACTED] ha comunicato che, con sentenza n. 1296/2023, il Giudice del Lavoro di Bari ha confermato la legittimità del licenziamento comminato al [REDACTED], condannando l'ex dipendente al pagamento delle spese legali nella misura di € 6.500,00 oltre accessori;
- ❖ in data 08.08.2023 è stato notificato reclamo ex art. 1, comma 58, L. 92/2012 proposto dal [REDACTED] avverso la sentenza n. 1296/2023 resa dalla Corte di Appello di Bari;
- ❖ è, pertanto, necessario costituirsi e resistere in questa ulteriore fase del giudizio proposto dal [REDACTED] affidando la difesa e la rappresentanza dell'Ente al prof. avv. [REDACTED] che si è occupato del giudizio di primo e secondo grado, prevedendo sin d'ora che il compenso professionale verrà stabilito in base ai parametri di cui al DM n. 147/2022, decurtati del 25%, come da regolamento per l'affidamento degli incarichi legali;
- ❖ accertata l'urgenza di procedere alla costituzione nel predetto giudizio in opposizione;

DELIBERA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Affidare al prof. [REDACTED] l'incarico di costituirsi e resistere nel reclamo ex art. 1, comma 58, L. 92/2012, proposto dal [REDACTED] avverso la sentenza n. 1296/2023 del Tribunale di Bari.
3. Dare atto che per l'incarico difensivo conferito al legale il compenso verrà calcolato così come stabilito in narrativa.
4. Incaricare il geom. Giuseppe Calisi della pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Consorzio e su "Amministrazione Trasparente", nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs.196/2003 in materia di protezione dei dati personali, di quelli sensibili e giudiziari.
5. Sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del CdA nella prima seduta utile.

La sottoscritta attesta che il procedimento finalizzato all'approvazione del presente atto è stato espletato nel rispetto delle norme di legge ed è conforme alle risultanze istruttorie.

Modugno, 28.09.2023

L'Istruttore [REDACTED]

Per quanto di competenza non ci sono rilievi da formulare.

Modugno, 28-09-2023

a [REDACTED]

Il Presidente
Avv. Pierluigi Vulcano

[REDACTED]